



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 99

Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso,
terrorismo e criminalità organizzata

Indice

1. DDL S. 99 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 99.....	4

1. DDL S. 99 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 99
XVII Legislatura

Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata

Iter

20 settembre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.99 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Giuseppe Lumia (**PD**)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013.

Classificazione TESEO

PERDITA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI PENSIONE , MISURE CAUTELARI E LIBERTA'
PERSONALE DELL' IMPUTATO

Articoli

CONDANNE PENALI (Artt.1, 2), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.1), ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (Art.1), MAFIA E CAMORRA (Art.1), PENSIONE DI REVERSIBILITA' (Art.2), CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (Art.2), FAVOREGGIAMENTO (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 20 settembre 2013.

Annuncio nella seduta ant. n. 108 del 24 settembre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 99

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 99

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LUMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Sospensione e revoca dei trattamenti pensionistici ai condannati per reati di stampo mafioso, terrorismo e criminalità organizzata

Onorevoli Senatori. -- Chi si macchia di reati di stampo mafioso o terroristico non può percepire pensioni, provvidenze economiche o qualsiasi altro trattamento di sostegno al reddito. Lo stesso vale per i familiari e per i soggetti complici ai quali vengano riconosciuti pensioni di reversibilità e sussidi di istituti di previdenza ed enti locali.

Qualsiasi elargizione è un'offesa a quanti hanno perso la vita nella lotta alla mafia e al terrorismo, ai loro familiari e a tutti i cittadini onesti che vivono nel rispetto delle leggi; un'aberrazione del sistema, inaccettabile sotto il profilo etico e morale, nonché dal punto di vista economico, che abbiamo denunciato più volte in Commissione antimafia. È paradossale che lo Stato eroghi pensioni e contributi assistenziali a coloro che hanno vissuto grazie ai proventi della loro attività mafiosa e criminale, accumulando in molti casi ingenti patrimoni, e che si pongono in contrasto con le stesse istituzioni della Repubblica. Non possiamo non ricordare il lungo elenco di vittime e di attentati stragisti contro uomini delle istituzioni e servitori dello Stato.

È indispensabile mettere fine ad una simile anomalia e dare così un segnale forte e rigoroso ai boss e all'opinione pubblica.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone al comma 1 la sospensione di qualsiasi trattamento pensionistico, ogni altra provvidenza economica connessa ad attività lavorative o di sostegno al reddito nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva o sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di stampo mafioso, terroristico e di criminalità organizzata. La sospensione si applica fino alla conclusione dell'intero *iter* processuale. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la revoca dei trattamenti in caso di condanna con sentenza passata in giudicato. Il comma 3 fa salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione, mentre il comma 4 stabilisce la sospensione e la revoca con l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 dispone la revoca di ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito nei confronti dei familiari o di coloro condannati, con sentenza passata in giudicato, per concorso nel reato o per favoreggiamento.

La lotta alla mafia ha bisogno di un approccio serio e inequivocabile per tutelare la dignità e la credibilità delle istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata. Per questo ci auguriamo una piena condivisione e il rapido accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono sospesi qualsiasi trattamento pensionistico e ogni altra provvidenza economica connessa ad

attività lavorative o di sostegno al reddito, erogati da istituti di previdenza e da altri enti pubblici nei confronti di coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva o sottoposti a misure restrittive della libertà personale per i reati di stampo mafioso, terroristico e di criminalità organizzata, ai sensi degli articoli 416-*bis*, 422, 270-*bis*, 280, 289-*bis* del codice penale. L'erogazione delle suddette prestazioni è sospesa fino alla conclusione dell'iter processuale.

2. La condanna, con sentenza passata in giudicato dei soggetti imputati per i reati indicati al comma 1, determina la revoca delle prestazioni di cui al medesimo comma.

3. Sono fatti salvi eventuali difformi provvedimenti, adeguatamente motivati, adottati dalla competente autorità giudiziaria nei confronti dei destinatari di programmi di protezione.

4. I trattamenti, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi ovvero revocati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. È revocato ogni trattamento pensionistico di reversibilità, indiretto o di sostegno al reddito, erogato dagli istituti di previdenza e da altri enti pubblici nei confronti dei familiari dei soggetti indicati all'articolo 1 o di quanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per concorso nel reato o per favoreggiamento rispettivamente ai sensi degli articoli 110 e 378 del codice penale.

